

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



10427/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO

- Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 28/11/2019 - CC

Cau. 10427
R.G.N. 2440/2018

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2440-2018 proposto da:

MOCCIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato
ANTONINO GALLETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati
MICHELE GALLOZZI, PAOLO ROSAURO;

- *ricorrente* -

contro

DE VITO GIOBBE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1566/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
NORD, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
ROSSETTI.

pm

11326
JA

FATTI DI CAUSA

1. Immacolata Moccia convenne dinanzi al Giudice di pace di Marano di Napoli Giobbe De Vito, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in seguito ad una scivolata, causata da una “*sostanza oleosa e trasparente*” ed occorsale mentre l’attrice percorreva le scale dell’abitazione del convenuto.

2. Il convenuto chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, chiedendo di essere da questi tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

Il Giudice di pace di Marano accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia.

3. La sentenza venne appellata da Immacolata Moccia unicamente nella parte in cui aveva rigettato la domanda di garanzia.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di interesse.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da Immacolata Moccia, con ricorso fondato su due motivi.

Le parti intime non si sono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Tutti e due, infatti, sostengono una tesi giuridica che si può così riassumere: dal momento che l’assicuratore del responsabile, costituendosi in giudizio, non si limitò a contestare l’esistenza e l’efficacia della copertura assicurativa, ma contestò anche la responsabilità del proprio assicurato, tanto bastava per legittimare la danneggiata ad impugnare la sentenza anche nei confronti

dell'assicuratore del responsabile. Erroneamente, perciò, il Tribunale ritenne inammissibile l'appello per difetto di interesse.

2. Il motivo è inammissibile ex articolo 360 *bis* c.p.c., dal momento che la vittima di un fatto illecito non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuna delle quali ricorre nel caso di specie.

Né una estensione della domanda attorea nei confronti dell'assicuratore della r.c. del convenuto può avvenire per effetto della chiamata in causa di quest'ultimo su istanza dell'assicurato.

La chiamata in causa dell'assicuratore da parte del responsabile convenuto dal danneggiato, infatti, a determinate condizioni può determinare la costituzione di un litisconsorzio processuale necessario successivo (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015): ma ovviamente il litisconsorzio non comporta di per sé l'automatica estensione della domanda attorea nei confronti del garante, ma solo l'estensione dell'ambito soggettivo del giudicato. *limitatamente alla domanda contro il garante.*

Pertanto, non avendo e non potendo avere l'odierna ricorrente alcuna pretesa da far valere nei confronti dell'assicuratore del responsabile, nemmeno potrebbe avere un interesse *giuridico* ad impugnare il rigetto della domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Che il rapporto di assicurazione sia dichiarato esistente od inesistente è un fatto insuscettibile di recare pregiudizio alla sfera giuridica della danneggiata, salva ovviamente l'ipotesi di incapacienza del patrimonio del responsabile e di esperimento dell'azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c., domanda nel caso di specie mai proposta.

^

ma

di opporre
l'opposto
R

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* delle parti intime.

L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

- (-) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 360 *bis* c.p.c.;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Immacolata Moccia di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 novembre 2019.

Il Presidente
(*Raffaele Frasca*)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3 GIU. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA